



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 febbraio 2011 (16.02)
(OR. en)**

6099/11

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0241 (COD)**

**CODEC 161
ENV 77
MI 57
PE 60**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione) – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 2 - 3 febbraio 2011)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Karl-Heinz FLORENZ (PPE - DE), ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione contenente 88 emendamenti (emendamenti 1-88). Vari gruppi politici hanno presentato i seguenti altri emendamenti:

- il gruppo politico ALDE ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 89-93);
- i gruppi politici PPE, S&D, Verts/ALE, ECR e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente sette emendamenti (emendamenti 94-100);
- i gruppi politici Verts/ALE e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente due emendamenti (emendamenti 101-102);
- il gruppo politico ECR ha presentato un emendamento (emendamento 103) e
- il gruppo politico EFD ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 104-107).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 3 febbraio 2011, e:

- ha sottolineato non soltanto la dimensione ambientale, ma anche la necessità di garantire la disponibilità costante di materie prime;
- ha evidenziato la necessità di criteri e definizioni uniformi. Essi non esistono ancora e di conseguenza le norme nazionali differiscono, compromettendo così l'integrità del mercato unico;
- ha chiesto un miglioramento del monitoraggio, attività che negli ultimi anni è stata in parte trascurata;
- ha evidenziato la necessità di reprimere le esportazioni illecite di rifiuti;
- ha preso atto delle opportunità commerciali offerte dalla gestione del platino e dell'oro contenuti nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; e
- ha chiesto una semplificazione della procedura di regolamentazione.

Il Commissario POTOČNIK:

- ha sostenuto gli emendamenti volti a:
 - fissare obiettivi ambiziosi ma realistici per la raccolta e il recupero;
 - rafforzare l'attuazione e l'applicazione stabilendo norme particolareggiate per combattere le esportazioni illecite di rifiuti dell'UE; e
 - ridurre gli oneri amministrativi superflui per i produttori europei attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità nazionali;
- ha preso atto del desiderio della commissione di definire l'obiettivo di raccolta indicando esplicitamente lo scopo finale (una porzione dei RAEE generati). La Commissione potrebbe accettare questa richiesta se venisse messa a punto una metodologia adeguata per il calcolo dei RAEE generati. La Commissione è disposta a contribuire alla definizione di tale metodologia;
- ha dichiarato che la Commissione può accettare la proposta di abolire il legame fra le deroghe dalla direttiva RAEE. L'obiettivo principale della Commissione a tale riguardo è chiarire, ma non modificare, l'ambito di applicazione della direttiva RAEE;

- ha espresso il desiderio della Commissione di escludere i modelli fotovoltaici dall'ambito di applicazione della direttiva: ciò sarebbe in linea con la proposta della commissione e con l'attuale direttiva. Tuttavia, si è detto consapevole delle sempre più numerose perplessità relative al potenziale impatto ambientale dei pannelli solari, specialmente nella fase in cui diventano rifiuti. Un accordo volontario presentato di recente dal settore dei pannelli solari è chiaramente in contrasto con i criteri in vigore per questo tipo di accordi. La Commissione intende pubblicare a breve una valutazione dell'accordo in questione. Vi è la necessità di valutare adeguatamente i rischi ambientali e le opportunità riguardanti lo smaltimento dei pannelli solari prima di prendere in considerazione la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE;
- ha ricordato che la nuova direttiva RAEE è stata proposta secondo la procedura di rifusione. La Commissione ritiene che, nei casi in cui viene utilizzata la procedura di rifusione, in linea di principio sia necessario rispettare le norme procedurali concordate. Tuttavia, condivide le intenzioni della commissione e la direzione in cui vanno alcuni dei suoi emendamenti.

Esprimendosi a nome del gruppo politico PPE, l'on. Richard SEEGER (PPE - AT) ha espresso preoccupazione per il fatto che non tutti gli Stati membri rispettano la legislazione UE in quest'ambito.

A nome del gruppo politico S&D, l'on. Kathleen VAN BREMPT (S&D – BE):

- ha sottolineato la dimensione del riciclaggio;
- ha chiesto controlli adeguati sulle esportazioni di rifiuti verso il resto del mondo;
- ha evidenziato la necessità di assicurare il trattamento adeguato delle apparecchiature più piccole; e
- ha invitato la Commissione a mantenere i suoi impegni circa le apparecchiature fotovoltaiche.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, l'on. Vladko PANAYOTOV (ALDE - BU) ha sottolineato la rilevanza economica e ambientale di un'azione più decisa in questo ambito.

A nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Michail TREMOPOULOS (Verts/ALE - EL) ha chiesto di migliorare la raccolta, il riciclaggio e il riutilizzo.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, l'on. Julie GIRLING (ECR - UK):

- ha rilevato che il riciclo, il riutilizzo e lo smaltimento non sono attività poco costose. Il principio "chi inquina paga" è fondamentale. Non si dovrebbe imporre un sistema che aumenti i costi per il contribuente, soprattutto nell'attuale fase di risanamento dei conti pubblici;
- ha evidenziato la necessità di mantenere la flessibilità per gli Stati membri. Non si dovrebbero confondere gli obiettivi con il rispetto delle norme. È importante evitare l'imposizione di un approccio indebitamente impositivo agli Stati membri; e
- ha sostenuto l'enfasi dell'on. Van Brempt sulle apparecchiature più piccole.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico GUE/NGL, l'on. Sabine WILS (GUE/NGL - DE) ha rilevato l'impatto delle esportazioni di rifiuti sulle popolazioni dei paesi terzi. A tale riguardo ha menzionato il cadmio e i nanomateriali. Ha chiesto sostegno per gli emendamenti 101 e 102.

A nome del gruppo politico EFD, l'on. Oreste ROSSI (EFD – IT) ha sostenuto che una percentuale di raccolta del 65% non è realistica. Una percentuale dell'85% lo sarebbe ancora meno. Ciò andrebbe anche a scapito della sicurezza dei consumatori, poiché si reimmetterebbero sul mercato macchinari vecchi, che sono pericolosi e a bassa efficienza energetica.

L'on. Bogusław SONIK (PPE - PL):

- ha sottolineato la necessità di tenere conto delle differenti caratteristiche dei vari mercati nazionali; e
- ha chiesto misure contro le frodi e la reimmissione illecita di RAEE sul mercato.

L'on. Linda McAVAN (S&D - UK) ha evidenziato l'importanza di semplificare il riciclaggio dei RAEE per i normali consumatori privati.

L'on. Chris DAVIES (ALDE - UK):

- ha accolto con favore la possibilità di colmare le lacune della legislazione esistente, specialmente di quelle norme che consentono che in alcuni paesi del terzo mondo i bambini si trovino a riciclare rifiuti in condizioni pericolose; e
- ha dichiarato che i produttori di cartucce per stampanti hanno introdotto dispositivi elettronici per evitare che i loro prodotti siano nuovamente riempiti di inchiostro. Il Parlamento ha risposto con l'introduzione dell'articolo 4, pensato per garantire che i produttori non possano commercializzare prodotti non riciclabili. Le aziende produttrici di stampanti hanno reagito esercitando pressioni sui governi nazionali, sulla base dell'argomentazione che le cartucce per stampanti possono essere considerate materiali di consumo anziché RAEE. Di conseguenza, la situazione attuale è che le cartucce per stampanti sono considerate RAEE in alcuni Stati membri ma non in altri. La proposta in esame offre una possibilità di colmare questa specifica lacuna.

L'on. Oldřich VLASÁK (ECR – CZ):

- ha dichiarato che la proposta è un passo nella giusta direzione;
- ha chiesto di migliorare la raccolta e il trasporto, nonché di ridurre gli oneri burocratici;
- ha sostenuto la necessità di limitare l'ambito di applicazione della direttiva, per evitare che in essa rientrino le apparecchiature non RAEE e di lunga durata; e
- ha messo in guardia dalla creazione di oneri nuovi e irrealistici per le imprese.

Secondo l'on. Paul NUTTALL (EFD – UK) la proposta determinerebbe un aumento dei prezzi dei prodotti. Il contribuente si troverebbe a dover sostenere una porzione significativa dei costi della proposta.

Gli onn. FLORENZ e DAVIES sono entrambi intervenuti per respingere l'affermazione dell'on. NUTTALL, secondo cui la proposta determinerebbe costi aggiuntivi per il contribuente.

L'on. Elisabetta GARDINI (PPE - IT):

- ha chiesto maggiore certezza e facilità di attuazione;
- ha sostenuto che l'onere della proposta dovrebbe ricadere su tutte le parti interessate anziché su un gruppo specifico di soggetti interessati; e
- ha sottolineato la necessità di tenere conto di diversi sistemi nazionali per non penalizzare alcuni Stati membri.

L'on. Sirpa PIETIKÄINEN (PPE - FI) ha chiesto:

- migliori relazioni sull'attuazione da parte degli Stati membri;
- un miglioramento della raccolta e della cernita;
- obiettivi più ambiziosi; e
- la concentrazione dell'onere sui produttori.

L'on. María del Pilar AYUSO GONZÁLEZ (PPE - ES):

- ha sostenuto che l'approccio del relatore sarebbe di difficile applicazione a causa delle differenti situazioni nazionali;
- ha affermato che i costi del riciclaggio e del trattamento dei rifiuti non dovrebbero essere affrontati in maniera differente; e
- ha chiesto una maggiore trasparenza nella catena della vendita al dettaglio.

L'on. Alajos MÉSZÁROS (PPE - SK) ha sostenuto gli emendamenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti e ha affermato che i nuovi Stati membri, in particolare, devono potenziare la loro raccolta differenziata dei rifiuti.

L'on. Carl SCHLYTER (Verts/ALE - SE):

- ha sottolineato i pericoli legati al cadmio e ai nanomateriali; e
- ha chiesto di porre fine alle esportazioni di rifiuti verso i paesi poveri.

L'on. Alfreds RUBIKS (GUE/NGL - LV) ha invitato la Commissione a prestare maggiore attenzione affinché sia garantita l'attuazione da parte degli Stati membri.

Il commissario POTOČNIK ha preso nuovamente la parola e:

- ha osservato che l'attuazione è effettivamente un ambito problematico che la Commissione intende affrontare fino in fondo. Nel corso del 2011 pubblicherà una comunicazione sull'attuazione, che affronterà la questione con un approccio più olistico;
- ha sottolineato la necessità di obiettivi ambiziosi; e
- ha riconosciuto la necessità di ridurre al minimo i costi attraverso la semplificazione, ma ha sostenuto che i costi sociali ed economici reali sono, nel lungo periodo, i costi derivanti dalla mancata attenzione alle problematiche ambientali.

Il relatore ha nuovamente preso la parola e:

- ha dichiarato che il Consiglio non ha mostrato alcuna flessibilità. La colpa non è stata della presidenza belga ma piuttosto di alcuni degli Stati membri più vecchi. Ha chiesto alla Commissione e al Parlamento di adottare una linea di fermezza nei confronti del Consiglio;
- ha evidenziato la necessità di completare il mercato unico; e
- ha promesso che il Parlamento sosterrà e incoraggerà le iniziative in atto della Commissione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 3 febbraio 2011, la plenaria ha adottato 86 emendamenti (emendamenti 1-7, 9-16, 18, 20-29, 31-32, 35-52, 54-62, 64-78, 80-83, 86, 88, 92 e 94-102).

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0810),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0472/2008),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2009¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009²,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - vista la lettera del 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0229/2010),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei precedenti atti legislativi e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della

¹ GU C 306 del 16.12.2009, pag. 39.

² GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La presente direttiva reca misure miranti a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.

Emendamento

(7) La presente direttiva reca misure miranti a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse **e al recupero di materie prime strategiche**. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario **e dovrebbero essere elaborate norme armonizzate per la raccolta e il trattamento dei RAEE**.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Dovrebbero essere, tra l'altro, esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli impianti fissi di grandi dimensioni, in quanto sono installati e utilizzati in modo permanente in un luogo determinato e sono montati e smontati da personale esperto, il che comporta un flusso di rifiuti controllato. Dovrebbero essere altresì esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni installati per operare in un luogo determinato. Parimenti dovrebbero essere esclusi i macchinari mobili utilizzati esclusivamente da utilizzatori professionali, in quanto sono anche essi smontati e smaltiti da personale esperto, il che comporta,***

quindi, un flusso di rifiuti controllato. Dovrebbero essere esclusi altresì i moduli fotovoltaici, che parimenti sono installati e rimossi da personale esperto e sono funzionali a raggiungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, contribuendo a ridurre il CO₂. Inoltre, l'industria dell'energia solare ha concluso un accordo ambientale volontario al fine di riciclare l'85% dei moduli fotovoltaici. La Commissione dovrebbe verificare se detto accordo consenta di raggiungere risultati almeno equivalenti a quelli della presente direttiva e se esso copra tutti i moduli fotovoltaici immessi nel mercato, e dovrebbe, se del caso, sulla base di una relazione, includere i moduli fotovoltaici nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta dei RAEE.

Emendamento

(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori, ***i comuni e gli operatori che effettuano il riciclo*** possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta ***e del trattamento*** dei RAEE ***e dovrebbero pertanto essere soggetti alle prescrizioni della presente direttiva.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal regolamento (CE) n. 842/2006. I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato *viene* già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie *e* situazioni di degrado ambientale, *che è possibile* evitare fissando un obiettivo di raccolta ambizioso.

Emendamento

(14) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal regolamento (CE) n. 842/2006. I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato è già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente, ***oppure è trattata adeguatamente senza però che siano indicate le quantità trattate.*** Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie, situazioni di degrado ambientale ***e la fornitura di dati incoerenti.*** Per evitare ciò, è necessario stabilire un obiettivo di raccolta ambizioso ***e obbligare tutti gli operatori che raccolgono RAEE a garantirne un trattamento ecocompatibile e a comunicare i volumi raccolti, gestiti e trattati. È di fondamentale importanza che gli Stati membri garantiscano che la direttiva sia applicata in modo efficace, segnatamente per quanto concerne i controlli sulle AEE usate spedite fuori***

dall'Unione.

Emendamento 101

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis. Nel suo parere sulla valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia del 19 gennaio 2009, il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha affermato che l'esposizione ai nanomateriali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di mantenere sotto controllo gli eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal trattamento dei RAEE contenenti nanomateriali, può rivelarsi necessario un trattamento selettivo. È opportuno che la Commissione valuti se il trattamento selettivo debba essere applicato ai nanomateriali in questione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative comunitarie o nazionali applicabili a dette apparecchiature.

(17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative comunitarie o nazionali applicabili a dette apparecchiature.
Garantire il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature in condizioni adeguate consentirà una gestione efficace delle risorse e ottimizzerà l'approvvigionamento delle risorse.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero finanziare ***almeno*** la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri devono incoraggiare ***i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la gestione della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta (anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici), lungo tutta la catena dei rifiuti***, per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente, ***per creare condizioni eque armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'UE, trasferire il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE e conformare il finanziamento al principio "chi inquina paga"***. Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero

Emendamento

(19) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero ***quindi*** finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare ***tutti coloro che trattano dei RAEE a contribuire al conseguimento della finalità della direttiva*** per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente. ***Al fine di trasferire il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE conformemente al principio "chi inquina paga", gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori a trattare tutti i RAEE raccolti. Per consentire un trattamento adeguato, i consumatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire che le AEE fuori uso siano portate nei centri di raccolta.*** Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, ***o terzo che agisce per suo conto***, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento

avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati.

in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) I produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei RAEE. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici.

soppresso

Emendamento 94

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato.

soppresso

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Per ridurre gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti standardizzando la registrazione e la rendicontazione ed evitando addebiti multipli per registrazioni multiple nei singoli Stati membri. In particolare, un produttore non dovrebbe più essere obbligato ad avere sede legale in uno Stato membro per potervi commercializzare AEE. Viceversa, dovrebbe essere sufficiente la nomina di un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione. Per consentire l'applicazione concreta della presente legislazione, gli Stati membri devono poter individuare il produttore che ha la responsabilità del prodotto e risalire la catena di approvvigionamento a partire dal distributore finale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un distributore che rende disponibile per la prima volta sul territorio di uno stato membro un'apparecchiatura (commercio interno all'Unione) concluda un accordo con il produttore o provveda alla registrazione e al finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da tale apparecchiatura.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE¹ del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere

(27) Per adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e adottare le altre misure necessarie, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento degli

autorizzata ad ***adeguare gli*** allegati ***e ad adottare*** norme per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti. ***Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/96/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.***

¹ *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e riducendo gli impatti ***negativi*** complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, ***secondo gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti***¹. ***La presente direttiva impone a tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita di un prodotto di migliorare le proprie norme ambientali, così contribuendo alla produzione e al recupero sostenibili.***

¹ *GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica ***alle*** apparecchiature elettriche ed elettroniche ***che rientrano nelle categorie dell'allegato***

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ***a tutte le*** apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva non si applica **a**:

a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari.

b) apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

c) Apparecchiature non destinate all'immissione sul mercato come singole unità funzionali o commerciali.

d) Lampade a incandescenza.

e) Dispositivi medici impiantati e infettati.

Emendamento

3. La presente direttiva non si applica:

a) ***alle*** apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;

b) ***alle*** apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

c bis) agli impianti fissi di grandi dimensioni;

c ter) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

c quater) ai macchinari mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali;

c quinquies) ai mezzi adibiti al trasporto di persone o merci;

c sexies) ai moduli fotovoltaici;

d) ***alle*** lampade a incandescenza;

e) ***ai*** dispositivi medici impiantati e infettati.

Non oltre [...*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, valutando, in particolare, l'opportunità di farvi rientrare i moduli fotovoltaici. La relazione sui moduli fotovoltaici valuta in particolare i tassi effettivi di raccolta e di riciclo raggiunti. All'occorrenza, sulla base di detta relazione, la Commissione

presenta una proposta.

** Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I RAEE devono essere classificati come rifiuti provenienti dai nuclei domestici o da utenti diversi dai nuclei domestici. Occorre classificare i tipi di RAEE secondo queste categorie. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3. La classificazione dovrebbe basarsi anche sulla valutazione della percentuale di apparecchiature acquistate da nuclei domestici o da imprese.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi ***appartenenti alle categorie di cui all' allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)*** e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

Emendamento

a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "dispositivi medici": le apparecchiature elettriche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici¹, o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro²;

¹ *GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.*

² *GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici ***e i RAEE che possono essere utilizzati come AEE sia dai nuclei domestici sia da utenti diversi dai nuclei domestici;***

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera s bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s bis) "impianto industriale fisso di grandi dimensioni": una particolare combinazione di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati in modo permanente in un luogo prestabilito; non

include prodotti per illuminazione;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s ter) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni": un insieme di macchine, apparecchi e/o componenti destinati ad essere utilizzati congiuntamente nell'industria per l'esecuzione di una funzione specifica. Sono installati da personale esperto e hanno un'ubicazione fissa in fase di esercizio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera s quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s quater) "macchinario mobile non stradale destinato esclusivamente a utilizzatori professionali": un macchinario il cui funzionamento richiede la mobilità durante il lavoro oppure un movimento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse, o un macchinario utilizzato senza spostamenti ma che può essere equipaggiato in modo tale da consentirne uno spostamento più agevole da un luogo all'altro ed è destinato ad essere utilizzato da professionisti;

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera s quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s quinquies) "mezzo di trasporto": un veicolo utilizzato per il trasporto di persone o merci, quali autovetture, autobus, camion, tram, navi e aeroplani;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera s *sexies* (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s sexies) "moduli fotovoltaici": i moduli fotovoltaici destinati ad essere utilizzati in un sistema progettato, assemblato e installato per il funzionamento permanente in un luogo specifico a fini di generazione di energia a uso pubblico, commerciale o privato.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, in conformità alla legislazione comunitaria sui prodotti, compresa la ***direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile***, incoraggiano misure volte a favorire la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. Tali misure devono rispettare il corretto funzionamento del mercato interno. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Gli Stati membri, in conformità alla legislazione comunitaria sui prodotti, compresa la ***direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia¹***, incoraggiano ***la cooperazione tra i produttori e gli operatori che si occupano del riciclo e l'adozione di*** misure volte a favorire la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o *i* processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza. ***Le prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile per agevolare il riutilizzo, la soppressione***

e il recupero dei RAEE e per ridurre le emissioni di sostanze pericolose sono definite nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE non oltre il 31 dicembre 2014.

¹ *GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, in particolare **e in via prioritaria per** le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.

Emendamento

1. Al fine di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE **e garantire il corretto trattamento di tutte le tipologie di RAEE**, in particolare **per quanto riguarda** le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, **le lampade contenenti mercurio e i piccoli apparecchi, gli Stati membri garantiscono che tutti i RAEE siano raccolti separatamente e non mischiati con i rifiuti ingombranti o misti dei nuclei domestici, e che i RAEE non trattati non siano inviati nelle discariche o negli inceneritori.**

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente non trattati.

Emendamento

1. Gli Stati membri vietano e controllano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente non trattati **e sorvegliano l'applicazione di detto divieto.**

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose. ***Ai fini del massimo riutilizzo degli apparecchi interi, gli Stati membri garantiscono inoltre che, prima di qualsiasi trasporto, i sistemi di raccolta prevedano la differenziazione nei punti di raccolta delle apparecchiature riutilizzabili provenienti dai RAEE raccolti separatamente.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché ***i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto Stato membro ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in detto Stato membro nei due anni precedenti. Il tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016.***

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché, ***entro il 2016, venga raccolto almeno l'85% dei RAEE generati nello Stato membro.***

Ciascuno Stato membro assicura che entro il 2012 vengano raccolti almeno 4 kg di RAEE pro capite o, qualora superiore, un peso di RAEE equivalente a quello raccolto nel medesimo Stato membro nel 2010.

Gli Stati membri si adoperano affinché il

volume dei RAEE raccolti sia gradualmente incrementato nel periodo che intercorre tra il 2012 e il 2016.

Gli Stati membri possono stabilire obiettivi individuali più ambiziosi e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.

Gli obiettivi di raccolta devono essere raggiunti annualmente.

Gli Stati membri presentano i propri piani di miglioramento alla Commissione non oltre il [...].*

** Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 7 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per determinare che il tasso minimo di raccolta è stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE, che sono stati:

- preparati per il riutilizzo o inviati ai centri di trattamento da qualsiasi operatore,*
 - portati a centri di raccolta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),*
 - portati a distributori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),*
 - oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome, o*
 - raccolti separatamente in altro modo,*
- siano loro comunicate gratuitamente su base annua in conformità dell'articolo 16.*

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2***, possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare tali requisiti a causa di circostanze nazionali specifiche.

Emendamento

2. ***Mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater***, possono essere stabilite disposizioni transitorie ***per il periodo che termina il 31 maggio 2015*** per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare tali requisiti a causa di circostanze nazionali specifiche.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***È definita*** una metodologia comune per ***calcolare il peso totale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale.***

Emendamento

3. ***Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater***, una metodologia comune per ***determinare la quantità di RAEE, in termini di peso, generata in ciascuno Stato membro. Ciò include norme dettagliate sui metodi di applicazione e calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi di cui al paragrafo 1.***

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso

Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso

di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva di fissare un eventuale obiettivo per la raccolta differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta.

di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva di fissare un eventuale obiettivo per la raccolta differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, **delle lampade, comprese quelle a incandescenza, e dei piccoli apparecchi**, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamento.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione richiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare e adottare norme europee per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo. Tali norme rispecchiano il più recente livello tecnico.

Il riferimento a tali norme è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo, sono effettuati con un approccio imperniato sulla preservazione delle materie prime e mirante a riciclare le preziose risorse contenute nelle AEE al fine di assicurare un migliore approvvigionamento di materie prime in Europa.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***L'allegato II può essere modificato*** al fine di ***introdurvi*** altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 3. La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.

Emendamento

4. Al fine di ***introdurre*** altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***la Commissione adotta, atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, modifiche dell'allegato II.*** La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate ***ed esamina la necessità di apportare modifiche all'allegato II per trattare i nanomateriali in questione.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di

Emendamento

2. I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di

rifiuti sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che ***l'operazione di trattamento ha avuto luogo*** in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

rifiuti sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare, ***presentando prove inconfutabili prima della spedizione, che il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio avverranno*** in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva. ***Una volta avvenuti il recupero, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, va confermata l'osservanza di tali condizioni equivalenti.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non autorizzano la spedizione di AEE destinate al riutilizzo a meno che una persona giuridica o fisica identificata non ne abbia certificato il perfetto funzionamento attribuendole a tal fine un'etichetta specifica.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Sono stabilite le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

3. Onde consentire le operazioni di trattamento fuori dall'Unione con un livello equivalente di protezione, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, le norme dettagliate relative ai paragrafi 1 e 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo

3.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali norme dettagliate sono adottate non oltre il [...*].

**** Diciotto mesi dal giorno di pubblicazione della presente direttiva.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie ***1 e 10 dell'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)***,

- recupero dell'85%, ***e***

- ***preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%***;

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie ***1 e 4 dell'allegato -I bis***,

- recupero del 85%,

- riciclaggio del ***75%, e***

- ***preparazione per il riutilizzo del 5%***;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per i RAEE che rientrano ***nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)***,

- recupero dell'80%, ***e***

- ***preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%***;

b) per i RAEE che rientrano ***nella categoria 2 dell'allegato -I bis***,

- recupero del 80%,

- riciclaggio del ***65%, e***

- ***preparazione per il riutilizzo del 5%***;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) per i RAEE che rientrano ***nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)***,

- recupero del 75%, *e*

- ***preparazione per il riutilizzo e il***
riciclaggio del 55%;

Emendamento

c) per i RAEE che rientrano ***nella categoria 5 dell'allegato -I bis,***

- recupero del 75%,

- riciclaggio del ***50%, e***

- ***preparazione per il riutilizzo del 5%;***

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato -I bis,

– recupero del 75%, *e*

– riciclaggio del ***50%;***

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) per i RAEE che rientrano nella categoria 6 dell'allegato -I bis,

- recupero dell'85%,

- riciclaggio del 75%, *e*

- ***preparazione per il riutilizzo del 5%;***

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, ***preparazione per il riutilizzo e*** riciclaggio dell'85%.

Emendamento

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, riciclaggio dell'**80%**.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente **e** inviati ai punti di recupero.

Emendamento

2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente, inviati ai punti di recupero ***ed effettivamente recuperati, riutilizzati e riciclati. Lo stoccaggio, la cernita e le operazioni di pretrattamento negli impianti di recupero non sono inclusi nel calcolo volto a valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti.***

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ***ai*** loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento ***e/o*** in entrata ***nei*** centri di recupero o di riciclaggio.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume ***delle AEE usate***, dei RAEE, ***dei*** loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento ***e in entrata e in uscita (uscita in termini di percentuale complessiva) dai*** centri di recupero o di riciclaggio.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando necessario, gli Stati membri **incoraggiano i produttori a finanziare tutti i costi legati agli impianti** di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. **Inoltre, quando necessario, gli Stati membri, allo scopo di migliorare la raccolta dei RAEE, provvedono affinché siano disponibili adeguate risorse finanziarie, ottenute al momento della vendita di nuove AEE, in base al principio "chi inquina paga" (dove si considera che a inquinare siano i dettaglianti, i consumatori e i produttori, ma non i contribuenti), onde coprire i costi di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici, incluse le spese di funzionamento degli impianti di raccolta e i costi delle relative campagne di sensibilizzazione dedicate alla gestione dei RAEE. Dette risorse finanziarie sono a disposizione soltanto degli operatori giuridicamente tenuti a raccogliere i RAEE.**

Qualora ottengano la copertura completa dei loro costi, le amministrazioni comunali e i punti di raccolta privati consegnano tutti i RAEE raccolti ai regimi di responsabilità del produttore.

Il finanziamento della raccolta dei RAEE provenienti da nuclei domestici e conferiti agli impianti di raccolta non rientra nell'ambito della responsabilità finanziaria individuale del produttore di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari riguardo ai metodi di calcolo dei costi legati alla raccolta e agli impianti di raccolta.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Emendamento

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Il produttore dovrebbe poter adempiere al proprio obbligo ricorrendo a una delle due modalità o a una combinazione di entrambe. I regimi collettivi introducono oneri differenziati a carico dei produttori a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime strategiche in essi contenuti.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. **La garanzia finanziaria per la fine del ciclo di vita dei prodotti dovrebbe essere calcolata in modo da garantire l'internalizzazione dei costi reali legati**

alla fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio di cui all'articolo 8.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Onde consentire un approccio armonizzato con riferimento al rispetto dei requisiti della garanzia finanziaria, come stabilito al paragrafo 2, la Commissione, non oltre il [...], stabilisce i requisiti minimi e la metodologia per calcolare il livello di tali garanzie e definisce gli orientamenti per la verifica e l'audit delle stesse.*

Tali requisiti assicurano almeno che:

- a) la garanzia determini l'internalizzazione dei costi reali della fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio;*
- b) i costi connessi all'obbligo del produttore non ricadano su altri operatori;*
- c) la garanzia si mantenga per il futuro e possa essere utilizzata per adempiere all'obbligo pendente di riciclaggio da parte di un produttore, in caso di insolvenza*

** Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono

a loro nome riferiscano annualmente in merito al finanziamento, ai costi e all'efficienza dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.

Emendamento

soppresso

Emendamenti 92 e 100

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di una maggiore sensibilizzazione degli utenti, gli Stati membri provvedono affinché i distributori introducano adeguati sistemi di raccolta e di sensibilizzazione per quanto concerne i rifiuti di volume molto piccolo. Detti regimi di raccolta:

a) consentono agli utenti finali di disfarsi di questo genere di rifiuti in un punto di raccolta accessibile e visibile all'interno del negozio del dettagliante;

b) impongono ai dettaglianti di ritirare gratuitamente RAEE di volume molto piccolo, quando forniscono AEE dello stesso volume;

c) non comportano oneri a carico dell'utente finale nel momento in cui si sbarazza di tale rifiuto, né alcun obbligo d'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso genere.

Gli Stati membri garantiscono inoltre che le lettere b) e c) si applichino ai venditori

a distanza, vale a dire alle persone fisiche o giuridiche che, attraverso tecniche di comunicazione a distanza conformemente alla direttiva 97/7/CE, commercializzano o rendono disponibili AEE sul mercato. Il sistema di raccolta applicato dai venditori a distanza consente agli utenti finali di restituire RAEE di volume molto piccolo senza doversi fare carico di alcun onere, comprese le spese di consegna o postali.

Entro [...] la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, una definizione relativa a "rifiuti di volume molto piccolo", tenendo conto del rischio che comporta la mancata raccolta differenziata di tali rifiuti a causa della loro dimensione molto ridotta.*

Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle micro imprese che operano in un ambito molto ridotto. Entro [...] la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, ai fini della presente direttiva, una definizione relativa a "micro imprese che operano in un ambito molto ridotto".*

** Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili;

Emendamento

b) sistemi di ritiro e raccolta disponibili, *incoraggiando il coordinamento delle informazioni volte a segnalare tutti i punti di riconsegna a disposizione, a prescindere dal produttore che li istituisce;*

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso **o** presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Emendamento

5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita **o tramite campagne di sensibilizzazione**, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di agevolare **la preparazione per il riutilizzo** e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il **riciclaggio**, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di riutilizzo e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).

Emendamento

1. Al fine di agevolare **l'utilizzo** e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, **il riutilizzo**, **la preparazione per il riutilizzo**, **la** rimessa a nuovo e il **riciclo**, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano, **a titolo gratuito**, informazioni in materia di riutilizzo e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, comprese le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri Stati membri.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire ***in formato elettronico*** nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, comprese le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri Stati membri.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese le informazioni relative alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale e ***al*** trasferimento di danaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o RAEE.

Emendamento

I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese le informazioni relative alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale e ***le informazioni che consentono il*** trasferimento di danaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o RAEE.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro garantisce che un produttore che immette in commercio AEE sul suo territorio senza essere residente possa nominare responsabile delle obbligazioni derivanti dalla presente direttiva un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Vengono stabiliti*** il formato della registrazione e delle relazioni e la frequenza delle relazioni. ***Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.***

Emendamento

3. ***Onde assicurare il corretto funzionamento del sistema di registrazione, informazione e comunicazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, il formato per la registrazione e la rendicontazione e la frequenza di quest'ultima. Il formato per la registrazione e la rendicontazione comprende almeno le seguenti informazioni:***
- la quantità di AEE immesse sul mercato nazionale,
- i tipi di apparecchiatura,
- le marche,
- le categorie,
- la garanzia, se applicabile.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Identificazione degli operatori economici

Gli Stati membri istituiscono sistemi di informazione che consentono alle autorità di regolamentazione, ai produttori e ai distributori, di identificare:

a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito AEE;

b) qualsiasi operatore economico cui sia stato fornito AEE.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Possono essere adottate modifiche se necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo 16, paragrafo 6, e gli allegati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento

Per far sì che le disposizioni della presente direttiva possano adeguarsi al progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, le modifiche dell'articolo 16, paragrafo 6, e degli allegati.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 18

Testo della Commissione

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/xx/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 7, 8, 10, 14, 16, 17 e 20 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.*
- 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 18 ter e 18 quater.*

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

Revoca della delega

- 1. La delega di potere di cui agli articoli 7, 8, 10, 14, 16, 17 e 20 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.*
- 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da*

un data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 quater

Obiezioni agli atti delegati

- 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.*
- 2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.*
- 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.*

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali ispezioni comprendono almeno le esportazioni di RAEE sui mercati extracomunitari, come previsto dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/xx/CE **relativa ai**

Tali ispezioni comprendono almeno **le quantità di AEE usate immesse in commercio, al fine di valutare l'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2**, le esportazioni di RAEE sui mercati extracomunitari, come previsto dal

rifiuti e l'allegato II della presente direttiva.

regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e *dall'*allegato II della presente direttiva.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri ***effettuano il monitoraggio delle*** spedizioni di RAEE in conformità *dei* requisiti minimi di cui all'allegato I.

Emendamento

2. Gli Stati membri ***garantiscono che le*** spedizioni di ***AEE usate che siano sospettate di essere*** RAEE avvengano in conformità *dei* requisiti minimi di cui all'allegato I ***e provvedono ai debiti controlli di tali spedizioni.***

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Possono essere stabilite*** norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio.

Emendamento

3. ***Per assicurare il buon funzionamento delle ispezioni e del monitoraggio, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, le*** norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale degli impianti di raccolta e di trattamento riconosciuti.

Solo gli impianti i cui operatori rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 8, paragrafo 3, sono ammessi in tale registro nazionale. Il contenuto del registro è reso pubblico.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli operatori degli impianti forniscono annualmente la prova del rispetto delle prescrizioni della direttiva e presentano delle relazioni in conformità dei paragrafi 3 quater e 3 quinquies, allo scopo di mantenere il proprio status di impianti di trattamento riconosciuti.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Gli operatori degli impianti di raccolta presentano delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare il volume dei RAEE raccolti con il volume dei RAEE di fatto trasferiti agli impianti di recupero o di riciclaggio. I RAEE sono trasferiti esclusivamente verso impianti di recupero e di trattamento riconosciuti.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. Gli operatori degli impianti di trattamento presentano delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare la quantità di RAEE raccolti provenienti da proprietari o da impianti di raccolta riconosciuti con

la quantità di RAEE di fatto recuperati, riciclati o, in conformità dell'articolo 10, esportati.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 sexies. Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari consegnino i propri RAEE esclusivamente a impianti di raccolta, recupero e/o riciclo registrati e riconosciuti.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 e all'allegato I al più tardi entro [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 e all'allegato I al più tardi entro [diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. ***Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 12, paragrafo 2, di modo che ciascun produttore finanziario soltanto le operazioni relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che siano fornite le adeguate garanzie finanziarie di cui all'articolo 12, paragrafo 2.***

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Oltre ai riesami di cui agli articoli 2 e 7, la Commissione presenta, non oltre il [...*], una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite in merito all'applicazione della presente direttiva. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

*** Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato V, parte A, è abrogata con effetto dal giorno successivo alla data indicata all'articolo 21, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato V, parte A, è abrogata con effetto dal giorno successivo alla data indicata all'articolo 21, **ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 5, che è abrogato con effetto al 31 dicembre 2011**, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Allegato -I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I bis

Categorie di apparecchiature di cui all'articolo 11

- 1. Apparecchi di refrigerazione e radiatori*
- 2. Schermi e monitor*
- 3. Lampade*
- 4. Grandi apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor e lampade. Per grandi apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che non sono in linea di principio trasportabili o sono destinati a rimanere nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile.*
- 5. Piccoli apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor, lampade e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Per piccoli apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che sono in linea di principio trasportabili o non sono destinati a restare nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile.*
- 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.*

Emendamento 97

Proposta di direttiva Allegato -I B (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I B

*Elenco non esaustivo di apparecchi
che rientrano nelle categorie
dell'allegato -I A*

- 1. Apparecchi di refrigerazione e radiatori*
 - Frigoriferi*
 - Congelatori*
 - Distributori automatici di prodotti freddi*
 - Apparecchi per il condizionamento*
 - Radiatori a olio e altri scambiatori di calore contenenti mezzi di trasmissione del calore diversi dall'acqua (come pompe di calore e deumidificatori)*

2. Schermi e monitor

- Schermi***
- Apparecchi televisivi***
- Cornici digitali***
- Monitor***

3. Lampade

- Tubi fluorescenti***
- Lampade fluorescenti compatte***
- Lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico***
- Lampade a vapori di sodio a bassa pressione***
- Lampade a LED***

4. Grandi apparecchi

- Grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come piastre riscaldanti, forni, cucine, forni a microonde, macchine da caffè fisse)***
- Cappe aspiranti***
- Grandi apparecchi per la pulizia (come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)***
- Grandi apparecchi di riscaldamento (come ventilatori di riscaldamento, camini elettrici, stufe in marmo e pietra naturale e altri grandi apparecchi utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi)***
- Grandi apparecchi per la cura del corpo (come lampade solari, saune, sedie da massaggio)***
- Grandi apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (come mainframe, server, apparecchi e strumenti di rete fissa, stampanti, copiatrici, telefoni a gettone)***
- Grandi apparecchiature per lo sport e per il tempo libero (come apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, slot machine)***
- Grandi apparecchi di illuminazione e***

altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce

- Grandi utensili e macchine industriali elettrici ed elettronici, ad eccezione di utensili industriali fissi di grandi dimensioni e macchine mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali

- Grandi apparecchi per la generazione o il trasferimento di corrente (come generatori, trasformatori, gruppi di continuità, invertitori)

- Grandi apparecchiature mediche

- Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

- Grandi strumenti e dispositivi di misurazione (come bilance, macchine fisse)

- Grandi distributori automatici di prodotti e apparecchi per l'erogazione automatica di servizi semplici (distributori di prodotti, distributori automatici di denaro contante, apparecchi per la restituzione dei vuoti, apparecchi automatici per foto)

5. Piccoli apparecchi

- Piccoli apparecchi utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come tostapane, piastre riscaldanti, coltelli elettrici, riscaldatori a immersione, macchine per tagliare)

- Piccoli apparecchi per la pulizia (come aspirapolvere, ferri da stiro, ecc.)

- Ventilatori, profumatori d'ambiente

- Piccoli apparecchi di riscaldamento (come coperte termiche)

- Orologi, orologi da polso e altri strumenti per misurare il tempo

- Piccoli apparecchi per la cura del corpo (come rasoi, spazzolini da denti, asciugacapelli, apparecchi per massaggi)

- Foto e videocamere

- Apparecchi elettronici di consumo (come apparecchi radio, amplificatori,

autoradio, lettori DVD)

- Strumenti musicali e attrezzature per la musica (come amplificatori, mixer, auricolari e altoparlanti, microfoni)*
 - Piccoli apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce*
 - Giocattoli (come trenini elettrici, modellini di aerei, ecc.)*
 - Piccole apparecchiature per lo sport (come computer per ciclismo, immersione, corsa, canottaggio, ecc.)*
 - Piccole apparecchiature per il tempo libero (come videogiochi, attrezzature per la pesca e per il golf, ecc.)*
 - Utensili elettrici ed elettronici, compresi gli utensili da giardino (come trapani, seghe, pompe, tosaerba)*
 - Piccoli apparecchi per la generazione e il trasferimento di corrente (come generatori, caricatori, gruppi di continuità, convertitori)*
 - Piccole apparecchiature mediche, comprese le apparecchiature veterinarie*
 - Piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo (come rivelatori di fumo, regolatori di temperatura, termostati, rivelatori di movimento, dispositivi e prodotti di monitoraggio, telecomandi)*
 - Piccoli strumenti di misurazione (come bilance, indicatori, telemetri, termometri)*
 - Piccoli distributori automatici di prodotti*
- 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni**
- Computer portatili*
 - Notebook*
 - Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (come PC, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, cellulari, router, radio, baby phone, videoproiettori).*

Emendamento 80

Proposta di direttiva Allegato I - Titolo

Testo della Commissione

Requisiti minimi **di monitoraggio** per le spedizioni di **RAEE**

Emendamento

Requisiti minimi per le spedizioni di **AEE usate**

Emendamento 82

Proposta di direttiva Allegato I – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) un imballaggio adeguato **a** proteggere i prodotti spediti da danni durante il trasporto, il carico o lo scarico.

Emendamento

d) un imballaggio adeguato **e un corretto accatastamento del carico per** proteggere i prodotti spediti da danni durante il trasporto, il carico o lo scarico.

Emendamento 81

Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le lettere a) e b) non si applicano se le AEE usate sono rispedite al produttore come conseguenza collettiva di prodotti difettosi nel quadro della garanzia e destinate ad essere riutilizzate.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Allegato I – punto 2 – sottopunto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) Testare la funzionalità e valutare le sostanze pericolose. Le prove **svolte** dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è sufficiente un test delle funzioni principali.

Emendamento

a) Testare la funzionalità e valutare le sostanze pericolose. Le prove **da condurre** dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è sufficiente un test delle funzioni principali.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2 – sottopunto 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura conformemente all'allegato **II** e categoria conformemente all'allegato **I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)**);

Emendamento

– nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura conformemente all'allegato **-I ter** e categoria conformemente all'allegato **-I bis**);

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Testo della Commissione

4. In mancanza della documentazione di cui ai punti 1 e 3 **e dell'imballaggio**, le autorità dello Stato membro presumono che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. ***Nella maggioranza dei casi il responsabile della spedizione sarà tenuto a riportare il rifiuto al paese di spedizione a proprie spese e potrà essere passibile di sanzioni penali. Negli Stati membri nei quali spetta alle autorità dimostrare che un dato articolo è un RAEE e non un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, la mancanza di adeguata documentazione e di imballaggio potrebbe determinare ritardi significativi nell'inoltro del rifiuto mentre vengono svolte le indagini necessarie a stabilire la natura degli articoli spediti.***

Emendamento

4. In mancanza della documentazione di cui ai punti 1 e 3, **di un imballaggio adeguato o di un corretto accatastamento del carico, che il possessore dell'apparecchio destinato alla spedizione ha la responsabilità di fornire**, le autorità dello Stato membro presumono che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.